

## **STATUTO**

### **ART. 1 - ORIGINE E SEDE**

Con testamento olografo 25 giugno 1942, il Dott. Paolo Segattini, morto in Pastrengo il 1° dicembre 1946, disponeva che fosse fondato un ricovero da erigersi in Ente Morale per i vecchi dei due sessi appartenenti al Comune di Pastrengo.

A tale scopo lasciava le proprietà nel Comune denominati “della Stella” e la villa padronale “la Solitaria” annessa, già da Lui abitata, quale sede della Casa di Riposo. L’Istituto è stato intitolato al Dott. Paolo Segattini in omaggio al suo munifico gesto, con il quale provvede a dotarla di un cospicuo patrimonio e di una sede propria assicurandone fin dal momento della istituzione l’indipendenza economica.

Il “Pio Ricovero Dr. Paolo Segattini” è stata una “Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - IPAB”, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972; con DDR n. 48 del 26 marzo 2014 la Regione del Veneto ha riconosciuto la natura giuridica privata dell’ente.

La Casa di Riposo è stata eretta in Ente Morale con decreto n.26091-38 in data 15 dicembre 1949 e la ricorrenza celebrativa dell’Istituzione è stata individuata il 25 giugno di ogni anno.

### **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

La Fondazione assume la denominazione di FONDAZIONE PIO RICOVERO “DR. PAOLO SEGATTINI” e ha sede a Pastrengo nella villa “La Solitaria” in Piazzetta Segattini, n. 1.

### **ART. 3 - DURATA**

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

### **ART. 4 - PATRIMONIO**

1) Il patrimonio della Fondazione è destinato al perseguimento degli scopi statuari ed è costituito dai beni immobili e mobili, risultanti dai relativi inventari e dai pubblici registri immobiliari. I beni saranno classificati a norma di legge secondo la loro specifica destinazione in relazione al raggiungimento degli scopi della Fondazione:

- a) terreni
- b) fabbricati

2) Il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato ed integrato con oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di Enti o privati cittadini o con acquisti effettuati direttamente della Fondazione stessa con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statuari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, sempre nell’ambito delle proprie finalità statutaria.

### **ART. 5 - OGGETTO E FINALITA’**

La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto delle Tavole fondative e nel ricordo dei fondatori.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civiche e di utilità sociale realizzando interventi qualificati per la promozione della dignità dell’uomo, nell’ambito delle seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

La Fondazione potrà inoltre, nell'ambito delle proprie finalità, svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, la Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Accogliere anziani di ambo i sessi residenti nel Comune di Pastrengo e/o in qualsiasi altro Comune;

b) Promuovere, sostenere, realizzare tutte le iniziative sociali e di assistenza a favore delle persone anziane e non, che si trovino in condizioni di bisogno a causa di menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali o malattie croniche, tanto abbienti che non, attraverso la gestione diretta o indiretta di strutture e servizi sociali - sanitari ed educativi di ogni tipo.

c) Collaborare con Enti Pubblici e/o Privati, anche instaurando rapporti di convenzione;

d) Promuovere, coordinare e sviluppare l'attività di Enti ed Associazioni, soprattutto di familiari, di volontari, aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, coadiuvando gli stessi sul piano tecnico, culturale ed economico, in particolare valorizzando l'impegno e la disponibilità delle famiglie di origine e degli assistiti;

e) Sostenere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni; procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere attraverso lo svolgimento di ogni tipo di attività formativa, didattica, culturale e promozionale che possa risultare utile ai fini della Fondazione;

f) Coinvolgere a livello di informazione, di consulenza e di partecipazione, ospiti, familiari e personale o loro rappresentanze per il miglioramento della qualità di vita degli ospiti stessi;

g) L'attivazione e la promozione di ogni forma di assistenza compresa quella sanitaria in accordo con gli organismi competenti, organizzata presso le strutture della Fondazione, sul territorio o a domicilio, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Nei limiti delle risorse di bilancio potrà essere erogata beneficenza mediante l'accesso gratuito, o parzialmente gratuito, ai servizi erogati dalla Fondazione alle persone in stato di bisogno.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse in quanto integrative delle stesse.

L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine della realizzazione degli scopi statutari.

Le Finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.

#### **ART. 6 - ACCESSO AI SERVIZI**

Nel rispetto della normativa, la priorità di accesso è riservata ai residenti nel Comune

di Pastrengo.

I servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, senza discriminazioni di età, sesso, razza, lingua, religione, condizione sociale e opinioni politiche.

L'accesso ai servizi e alle attività assistenziali della Fondazione avviene secondo le norme di legge e di regolamento vigenti e comporta il pagamento di una compartecipazione alla spesa fissata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel rispetto della normativa applicabile.

#### **ART. 7 - MEZZI E FUNZIONAMENTO**

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- quote di compartecipazione alla spesa derivati dalle attività di cui all'art. 4;
- dei redditi derivati dal proprio patrimonio;
- di ogni eventuale altra entrata, contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Regolamenti interni stabiliscono le modalità di accogliimento e dimissioni degli ospiti, il loro trattamento, nonché le garanzie da richiedere per il pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa e delle altre prestazioni, in tutto o in parte a carico degli stessi (carta dei servizi).

La Fondazione può avvalersi di volontari per l'esercizio dell'attività.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 8 - SOSTENITORE**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere conferita, ad Enti o persone che svolgono od abbiano svolto un ruolo di sostegno particolarmente rilevante per la Fondazione e le sue iniziative, la qualifica di benemerita di "Sostenitore".

#### **ART. 9 - ORGANI**

Sono organi della Fondazione:

a. di governo e di indirizzo programmatico-amministrativo:

- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente;

b. di gestione:

- . il Segretario/Direttore;

c. di controllo:

- . l'Organo di controllo e/o il Revisore dei conti.

#### **ART. 10 - REQUISITI DI ONORABILITÀ E COMPETENZA**

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena

capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

I componenti degli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

#### **ART. 11 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'**

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo della Fondazione:

- a) coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- b) i dipendenti in servizio della Fondazione;
- c) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale od europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte e membri dei relativi organi di controllo, nonché coloro che abbiano incarichi sindacali in quegli Enti;
- d) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa, nonché coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Le cariche di componente il Consiglio di Amministrazione e di Organo di controllo e/o Revisore dei Conti sono tra loro incompatibili.

Le medesime incompatibilità si estendono al Segretario Direttore, eccetto quella relativa al rapporto di dipendenza.

#### **ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, designati come segue:

- due componenti ordinari, con investitura del diritto perpetuo in virtù dell'art. 6 dello statuto originario, designati dalla Famiglia Segattini senza obbligo di parentela;
- un componente designato dal Sindaco del Comune di Pastrengo.

Non è ammesso il potere di revoca dei Consiglieri da parte del soggetto cui spetta la designazione.

Il Presidente e i Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall'incarico.

La decadenza è pronunciata dall'organo di nomina su proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I membri decaduti non possono essere riconfermati finché dura in carica il Consiglio che ne ha proposta decadenza.

Le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono presentate per l'accettazione al Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono

essere riconfermati senza interruzione.

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di due mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

#### **ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri per la gestione dell'Ente e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e di straordinaria Amministrazione nell'ambito degli scopi della Fondazione. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- approvare il bilancio preventivo entro il 31/12 di ogni anno e quello consuntivo entro il 30/06 di ogni anno;
- deliberare l'accettazione dei contributi, donazioni, lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili
- deliberare gli incrementi del patrimonio;
- disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvedere alla nomina del Presidente del Vice-Presidente e del Segretario Direttore;
- provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore dei Conti;
- deliberare i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- deliberare l'approvazione di eventuali regolamenti;
- deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- proporre all'autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art.22.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei regolamenti e dei bilanci, ed alle nomine di cariche statutarie.

#### **ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo, e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due membri, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio anche in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario Direttore e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute per l'approvazione dei bilanci partecipa anche l'Organo di controllo e/o il Revisore Unico.

#### **ART. 15 - POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

#### **ART. 16 - IL SEGRETARIO/DIRETTORE**

Il Segretario Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione.

Attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Predispose gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o programmate.

Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.

Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo e responsabile del personale dipendente della stessa, oltre che dell'applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Predispose i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo

che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione. E' responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione. Cura ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei contratti in essere.

Oltre a quanto sopra specificato compie, relazionandosi con il Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione ed i compiti a lui assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio delle sue funzioni è dotato di autonomia di spesa, secondo il limite fissato dal Consiglio di Amministrazione secondo opportunità, sempre rivalutabile su proposta del Segretario Direttore.

Svolge il suo incarico dietro pagamento di corrispettivo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di temporanea incapacità, il Segretario Direttore può essere sospeso dalla carica e sostituito, per il periodo necessario, da idonea figura individuata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di perdurante stato di incapacità a rivestire la carica, esso può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 17 - SOSPENSIONE DALLA CARICA**

I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 10;
- b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- c) rinvio a giudizio per delitto non colposo, previa valutazione del Consiglio di Amministrazione, nell'interesse anche della reputazione della Fondazione.

I componenti degli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Giudice competente.

Nei periodi di vigenza della sospensione, il Consiglio opera anche con numero ridotto di consiglieri.

#### **ART. 18 - CONFLITTO DI INTERESSI**

I Componenti degli Organi della Fondazione operano esclusivamente nell'interesse della Fondazione.

Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni in relazione alle quali si possa determinare il predetto conflitto.

In caso inosservanza di tale obbligo il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adozione del provvedimento di decadenza nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e nel caso di colpevole inosservanza di quanto previsto dal presente articolo.

#### **ART. 19 - CAUSE DI DECADENZA DALLA CARICA, COMUNI A TUTTI GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE**

I componenti gli Organi della Fondazione decadono con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 9, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 10, omettano dolosamente la comunicazione:

- a) di sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 10;
- b) di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione della carica di cui all'art. 16;
- c) di conflitto di interessi di cui all'art. 17.

#### **ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE DEI CONTI**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, accede con cadenza almeno trimestrale presso gli uffici della Fondazione per l'espletamento delle verifiche contabili e gestionali propedeutiche e necessarie ai fini del presente articolo, nonché per l'attività di vigilanza.

L'organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

All'organo di Controllo è corrisposto un congruo compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale dei Conti, se nominato, dura in carica tre anni a seguito dei quali può essere rinominato.

L'incarico di Revisore legale dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Il Revisore legale dei Conti cura la tenuta del libro del Revisore legale dei Conti, partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, da pareri sui bilanci.

#### **ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 22 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione



delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o previste dallo statuto, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura o sue estrinsecazioni e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente e connesse agli scopi istitutivi della Fondazione.

#### **ART. 23 - LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione dell'Autorità Tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 D.P.R. n.361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e segg.)

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

#### **ART. 24 - NORME TRANSITORIE**

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore, dopo l'approvazione da parte delle competenti autorità.

L'attuale Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente restano in carica fino al 31.03.2027.

#### **ART. 25 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile.